

DECRETO CRESCITA 2.0

D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (conv. con L. 17 dicembre 2012 n. 221)

ULTERIORE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE

Sezione IX – MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE START-UP INNOVATIVE – Artt. 25-32

La start-up innovativa deve assumere la forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata anche nella forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto) o di società cooperativa di diritto italiano ovvero di società europea residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, a condizione che le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Requisiti formali e sostanziali:

1. La maggioranza delle azioni o delle quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
2. La società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 48 mesi;
3. La società deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;
4. Il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
5. La società non deve distribuire o aver distribuito utili;
6. La società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
7. La società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
8. Le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
9. La società deve impiegare come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca ovvero in possesso di laurea, che abbia svolto un'attività di ricerca certificata presso istituti di credito da almeno 3 anni;
10. La società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale ed all'attività d'impresa.

Per poter essere considerate start-up innovative, le società già costituite alla data di entrata in vigore della Legge di conversione debbono depositare presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, di cui all'art. 2188 c.c., una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, tramite, pertanto, autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, co. II, del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179.

Art. 25

Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità

| | |
|---|---|
| | <p>L'incubatore di start-up innovative certificato è definito come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero come la società europea residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.</p> <p><u>Requisiti formali e sostanziali:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deve disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere le start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature, test, verifica o ricerca; 2. Deve disporre di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso a banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 3. Deve essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione; 4. Deve avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; 5. Deve avere a disposizione regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; 6. Deve essere in possesso di un'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative. <p>Il possesso di tali requisiti deve essere autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante al momento dell'iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese sulla base di indicatori e valori minimi, definiti con Decreto dal Ministero della Sviluppo Economico.</p> <p>Ai sensi dell'art. 25, co. VIII, è stato pertanto previsto l'obbligo per le Camere di Commercio di istituire un'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato debbono essere iscritti, al fine di poter godere dei benefici previsti dalla normativa in oggetto ed assicurare nel contempo la massima pubblicità dell'iniziativa.</p> |
| <p>Art. 26 <i>Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio</i></p> | <p>Per le start-up innovative, l'art. 26 prevede una serie di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa societaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' ammessa la possibilità di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdita a meno di 1/3 per la start-up innovativa, così come previsto dall'art. 2446, co. II, c.c. ed art. 2482, co. IV, c.c.; 2. Nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è consentito all'assemblea dei soci disporre il rinvio alla chiusura dell'esercizio successivo la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, così come previsto dall'art. 2447 c.c. ed art. 2482 ter, c.c.; 3. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata - in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, co. II e III, c.c. e dall'art. 2479, co. V, c.c. - può: i) Creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti; ii) Determinare il contenuto delle differenti quote di partecipazione; iv) Creare categorie di quote di partecipazione che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dai soci; v) Creare categorie di quote di partecipazione che attribuiscono diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni; |

| | |
|---|---|
| | <p>4. Le quote di partecipazione detenute nella start-up innovativa, costituita sotto forma di società a responsabilità limitata, possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, co. I, c.c.;</p> <p>5. Nelle start-up innovative, costituite in forma di società a responsabilità limitata, è consentito di derogare al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 c.c., nel caso in cui dette operazioni siano realizzate in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche di natura professionale;</p> <p>6. È ammessa la possibilità che l'atto costitutivo della start-up innovativa e dell'incubatore certificato possa prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi con esclusione del diritti di voto a seguito di un apporto prestato da parte di soci o terzi anche d'opera o servizi.</p> <p>L'art. 26, co. VIII prevede, poi, l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento dell'iscrizione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese. La start-up innovativa e l'incubatore certificato sono, altresì, esenti dal pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio. Le esenzioni sono, tuttavia, subordinate al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e sono attive solamente per quattro anni.</p> |
| <p>Art. 27 <i>Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato</i></p> | <p>L'art. 27 introduce un regime fiscale e contributivo agevolato in favore dei piani di incentivazione fondati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli simili agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle start-up innovative e degli incubatori certificati.</p> <p>In particolare, il comma I prevede che il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto od incentivo, che contempli l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti simili, nonché dall'esercizio del diritto di opzione conferiti per l'acquisto dei riferiti strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini sia fiscali sia contributivi.</p> <p>L'applicazione dell'agevolazione è subordinata al fatto che gli strumenti finanziari o i diritti non devono, tuttavia, essere riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato. Al verificarsi di tale condizione, infatti, il reddito di lavoro concorre alla formazione del reddito imponibile ed è soggetto a tassazione relativamente al periodo in cui è avvenuta la cessione degli strumenti finanziari o dei diritti connessi.</p> |
| <p>Art. 27-bis <i>Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati</i></p> | <p>L'art. 27-bis prevede l'applicazione alle start-up innovative e agli incubatori certificati delle disposizioni previste dall'art. 24 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, che ha istituito un contributo tramite credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.</p> <p>Per la start-up innovativa e per l'incubatore certificato, l'applicazione delle disposizioni ex art. 24 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 avviene, tuttavia, in modo semplificato dal momento che: i) Il credito d'imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>indeterminato, compreso il personale assunto con contratti di apprendistato; ii) E' esclusa l'applicazione dei commi VIII, IX e X dell'art. 24 del D.L. 83/2012; iii) Il credito d'imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese (fatte salve le imprese rientranti nelle zone terremotate del 20-29 maggio 2012); iv) L'istanza per il conseguimento del credito d'imposta è redatto in forma semplificata, secondo le modalità previste con decreto applicativo del Ministero dello Sviluppo Economico.</p> |
| <p>Art. 28 <i>Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative</i></p> | <p>La prima delle innovazioni, introdotte dall'art. 28, in tema di rapporti di lavoro, riguarda la causale: l'obbligo di indicare le esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, che rendono necessaria l'apposizione del termine, non si applica, qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una start-up innovativa, per lo svolgimento di attività inerenti all'oggetto sociale della stessa.</p> <p>La start-up potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza soluzione di continuità. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato (con sottoscrizione presso la Direzione territoriale del lavoro) una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La norma è scritta anche in modo da contrastare il rischio di finte Partite IVA passati i 48 mesi.</p> <p>I contratti a termine si convertiranno a tempo indeterminato quando: (i) La durata, comprensiva di proroghe e rinnovi, abbia complessivamente superato i 36 mesi (o la maggiore soglia, in caso di stipula del contratto ulteriore avanti alla Direzione del lavoro; (ii) I rapporti a termine sono trasformati in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale; (iii) Un'impresa priva dei requisiti per essere definita startup innovativa applichi le regole agevolate.</p> <p>Fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. Questa disposizione non è particolarmente innovativa; la vera novità sta nel fatto che i contratti collettivi possono fissare minimi tabellari diversi da quelli ordinari, così come possono stabilire le regole per la definizione della retribuzione variabile e per adattare la gestione del rapporto di lavoro all'esigenze dell'impresa.</p> <p>Le misure di incentivazione si estendono anche al costo del lavoro a termine; precisa la nuova normativa, infatti, che ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle startup innovative non trova applicazione il contributo addizionale dell'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, introdotto dalla riforma Fornero a carico dei contratti a termine per finanziare l'Aspi.</p> |
| <p>Art. 29 <i>Incentivi all'investimento in start-up innovative</i></p> | <p>L'art. 29 prevede una serie di misure fiscali finalizzate a rafforzare la crescita e la propensione all'investimento nelle imprese start-up innovative.</p> <p>Per gli anni 2013, 2014 e 2015, la norma consente di detrarre</p> |

dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative (l'investimento massimo detraibile non può eccedere la somma di 500.000 euro per ogni periodo d'imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni).

In termini analoghi, per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, l'art. 29 prevede che non concorra alla formazione del reddito dei soggetti passivi d'imposta sul reddito delle società - differenti dalle imprese start-up innovative - il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative (l'investimento massimo deducibile non può eccedere la somma di 1.800.000 euro in ciascun periodo d'imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni).

L'art. 30 ha introdotto una specifica disciplina per la raccolta di capitale di rischio tramite portali on line da parte di imprese start-up innovative. Il portale on line per la raccolta di capitali per le start-up innovative è definito dall'art. 1, co. 5-*octies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, modificato dall'art. 30 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, come la piattaforma on line che abbia come unica finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative. Sulla base di quanto previsto dall'art. 100-*ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 è consentito ai riferiti portali on line effettuare offerte al pubblico per la raccolta di capitali che possono, tuttavia, unicamente avere ad oggetto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative.

Il nostro legislatore ha, poi, previsto un'ulteriore agevolazione con riferimento all'accesso facilitato al credito. Le start-up innovative e gli incubatori certificati possono beneficiare dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, in modo gratuito, nonché secondo criteri e modalità semplificati, determinati dal Ministero dello Sviluppo Economico (D.M. 29 aprile 2013):

1. La garanzia viene concessa a titolo gratuito;
2. La garanzia è concessa con priorità e senza valutazione dei dati contabili di bilancio, a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
3. I soggetti richiedenti la garanzia devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta l'iscrizione nella apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese;
4. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere conservata dal soggetto richiedente e prodotto in caso di insolvenza della start-up innovativa o dell'incubatore certificato ovvero esibito a semplice richiesta dal gestore del Fondo di Garanzia;
5. Le richieste di ammissione dovranno essere inviate al gestore a mezzo fax o a mezzo raccomandata a.r., sino a diversa comunicazione.

Per quanto concerne la copertura delle operazioni finanziarie, il Fondo di Garanzia per le PMI può assicurare:

1. Fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato (garanzia diretta);
2. Fino all'80% dell'importo garantito dal Confidi o da altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non

Art. 30

Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative

| | |
|--|---|
| | <p>superino la percentuale massima di copertura dell'80% (garanzia indiretta o controgaranzia).</p> <p>L'importo massimo che il Fondo di Garanzia per PMI è in grado di assicurare è pari a 2,5 milioni di euro per singola start-up innovativa o incubatore certificato.</p> <p>Nel caso in cui manchi la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese o il soggetto finanziatore ha acquisito garanzie reali, assicurative o bancarie, la garanzia può essere concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI (è comunque possibile l'acquisizione di garanzie diverse da quelle del Fondo per le PMI, che rimane a titolo gratuito, a condizione della iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese).</p> <p>Le start-up innovative sono, inoltre, destinatarie dei servizi messi a disposizione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia, beneficiando, così, dell'attività di assistenza normativa, societaria, fiscale, immobiliare e creditizia prestata da tali enti. In particolare, l'ICE provvederà non solo ad individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali, ove ospitare gratuitamente le start-up innovative, ma svilupperà iniziative volte a favorire l'incontro delle imprese con potenziali investitori.</p> |
| <p>Art. 31 <i>Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo</i></p> | <p>Secondo quanto previsto dall'art. 31, co. I, la start-up innovativa non può essere soggetta a procedure concorsuali, con l'eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio, previsti dal Capo II della L. 27 gennaio 2012 n. 3.</p> <p>L'art. 31, co. 3 precisa, tuttavia, che l'esclusione dall'assoggettamento delle procedure concorsuali è condizionata alla perdita dei requisiti da parte della start-up innovativa avvenuta prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione e, comunque, decorso il termine quadriennale tale deroga non può considerarsi applicabile. Dalla natura della norma si evidenzia, pertanto, come il legislatore abbia voluto sottrarre la start-up innovativa alla disciplina del fallimento, prevedendo l'assoggettamento delle stessa alla normativa che regola la gestione della crisi da sovra indebitamento, applicabile a soggetti non fallibili, tenuto conto dell'elevato tasso di rischio d'impresa collegato all'investimento in attività ad alto livello d'innovazione.</p> |
| <p>Art. 32 <i>Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure</i></p> | <p>L'art. 32 prevede: (i) Il lancio di un concorso per la realizzazione di una campagna nazionale per promuovere la migliore comprensione e consapevolezza nell'opinione pubblica, e specialmente tra i giovani, sul ruolo dell'innovazione e delle opportunità offerte dalla nuova legislazione in materia di start-up; (ii) La creazione di un meccanismo di valutazione sistematica e di monitoraggio delle politiche, attraverso la raccolta costante di dati e analisi dell'impatto della nuova normativa, con il supporto dell'ISTAT.</p> |